Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Lunedì, 9 luglio 1928 - Anno VI — Numero 158

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

ERRATA-CORRIGE

A pagina 2874, colonna 2ª, della *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1928, n. 148, al comune di Bevagna, appartenente alla circoscrizione della pretura di Foligno, tribunale di Perugia, deve precedere il comune di Assisi, omesso per errore.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 3°, volume I, del 1928, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1876.

REGIO DECRETO **7 giugno 1928, n. 1421.**
Composizione del Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1817, 16 maggio 1926, n. 1025, 9 gennaio 1927, n. 79, 7 aprile 1927, n. 467, e 26 febbraio 1928, n. 550, relativi all'istituzione e composizione del Consiglio superiore coloniale;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fa parte del Consiglio superiore coloniale, insieme agli altri componenti indicati nell'art. 2 del R. decreto 31 di-

cembre 1922, n. 1817, modificato dai Regi decreti 16 maggio 1926, n. 1025, 9 gennaio 1927, n. 79, 7 aprile 1927, n. 467, e 26 febbraio 1928, n. 550, l'ispettore generale del ruolo direttivo dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 20. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1877.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 1441.

Conferimento di un premio annuale ad un direttore di Cattedra ambulante provinciale di agricoltura, che abbia spiegato eccezionale attività nella propaganda agraria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di istituire uno speciale premio annuale per un direttore di Cattedra ambulante provinciale di agricoltura, che abbia spiegato eccezionale attività nella propaganda agraria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un premio annuale consistente in medaglia d'oro di benemerenza, da conferirsi al direttore di Cattedra ambulante provinciale di agricoltura, che si sia maggiormente distinto nello spiegare eccezionale attività per la propaganda agraria, e che di tale propaganda abbia ottenuto dei risultati tangibili.

La medaglia avrà nastro a colori nazionali, e potrà portarsi dal decorato, come decorazione al lato sinistro del petto.

A cura del Ministro per l'economia nazionale saranno stabiliti il conio e le dimensioni della detta medaglia, nonchè la disposizione dei colori del nastro.

Art. 2.

La medaglia di benemerenza di cui al precedente articolo sarà conferita con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentita una speciale Commissione tecnica.

Art. 3.

Il Ministero conferirà, nel contratto individuale di assicurazione, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, di ciascun decorato, una somma di L. 10,000 una volta tanto, a titolo di contributo straordinario a favore del trattamento di previdenza del cattedratico.

Art. 4.

La spesa occorrente per la coniazione delle medaglie di cui all'art. 1 del presente decreto, e per il conferimento del contributo straordinario di cui all'art. 3 del decreto stesso, graverà sul capitolo 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1927-28, e sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 40. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1878.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1422.

Proroga della validità dei francobolli coloniali commemorativi della istituzione della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'articolo 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Visto il R. decreto 8 maggio 1927, n. 867, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sovrastampati per uso del servizio postale delle colonie;
Visto l'art. 3 del precitato decreto che stabilisce nella data del 31 dicembre 1927 il termine di validità dei detti francobolli;
Riconosciuto opportuno di prorogare la validità dei francobolli stessi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La validità dei francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sovrastampati per uso del servizio postale delle Colonie, la cui emissione fu autorizzata col R. decreto 8 maggio 1927, numero 867, è prorogata fino a tutto il 29 febbraio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 21. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1879.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1433.

Proroga dell'applicazione delle norme per la costituzione e gli aumenti di capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle società per azioni;
Visto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1047;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1929 il termine per l'applicazione delle norme dettate dal R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, circa la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 32. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1880.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1478.

Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore;
Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 1164;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo ed al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, quale risulta modificato dal R. decreto 12 maggio 1927, n. 1164, sono sostituiti i seguenti, con effetto dal 1° marzo 1928:

« Al Ministro per la guerra spettano le decisioni relative all'ammissione od al richiamo di ufficiali nel Corpo di Stato Maggiore, nonchè quelle inerenti all'eventuale trasferimento di ufficiali di Stato Maggiore nelle armi di provenienza anche senza promozione.

« A tal uopo, egli, sempre quando se ne manifesti la necessità, convoca apposita Commissione, della quale fanno parte il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore ed il generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore. La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per la guerra o in sua assenza dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Per le deliberazioni della Commissione occorre siano presenti due membri oltre il presidente ».

Art. 2.

Al secondo periodo del secondo comma dell'art. 2 del suaccennato Regio decreto è sostituito il seguente:

« E' in facoltà del Ministro per la guerra di invertire la successione dei due periodi e di fissarne la durata parziale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 48. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1881.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1266.

Erezione in ente morale dell'« Asilo infantile di Rivarolo del Re ed Uniti ».

N. 1266. R. decreto 6 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Asilo infantile di Rivarolo del Re ed Uniti » viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1882.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1267.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Campobasso.

N. 1267. R. decreto 6 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Campobasso viene trasformato a favore dell'Asilo infantile esistente nel Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 1883.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1268.

Erezione in ente morale della Fondazione « Donazione Alberto Rossini », in Peglio.

N. 1268. R. decreto 6 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Donazione Alberto Rossini », con sede in Peglio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 1884.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1269.

Erezione in ente morale della Fondazione « Pio lascito Sciallero Mantero Piccardo », in Genova.

N. 1269. R. decreto 6 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Pio lascito Sciallero Mantero Piccardo », con sede nel comune di Genova, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1928.

Autorizzazione alla Banca nazionale di credito, con sede in Milano, ad istituire proprie filiali in Imperia e in Alassio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca nazionale di credito, con sede sociale in Milano, è autorizzata ad istituire proprie filiali in Imperia (Oneglia) ed in Alassio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1928.

Estensione all'Amministrazione comunale di Vicenza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Vicenza;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Vicenza le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre per l'Amministrazione suddetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1928.

Modificazioni alla tabella dei valori minimi per la liquidazione della tassa di scambio sulle importazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 12, 13, 30 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 12 dicembre 1925, n. 50862, col quale fu disposto che l'applicazione della tassa di scambio su alcune materie prime che formano oggetto del commercio di importazione sia effettuata dalle dogane in base ad una tabella di prezzi o valori minimi delle dette materie da determinarsi periodicamente con apposito decreto;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1927, n. 52921, col quale fu approvata una tabella di valori minimi per la liquidazione della tassa di scambio sulle importazioni;

Ritenuta la opportunità di apportare alcune varianti ed aggiunte alla detta tabella;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La tabella dei valori minimi per la liquidazione della tassa di scambio sulle importazioni approvata con decreto Ministeriale 27 dicembre 1927, n. 52921, è modificata come segue:

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Voce della tariffa doganale	Valore per quintale Lire	Note
Cloruro potassico 50/52 % di ossido di potassio.	715 e	80 —	
Solfato potassico 48/50 % di ossido di potassio.	Id.	100 —	

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il 1° luglio 1928.

Roma, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 42)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO l'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	798588	14 —	Barbetta Giuseppina di Antonio, *nubile*, dom. a Grugliasco (Torino).	Barbetta Giuseppina di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
»	605441	87.50	Savoini *Gaudenzio*, Pierino ed Angelo fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Prelli Maria fu Pietro, ved. Savoini, dom. in Borgomanero (Novara).	Savoini *Rizieri-Gaudenzio*, Pierino ed Angelo fu Luigi, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	392535	325 —	Ferretti Luigia di Alfonso, *nubile*, dom. in Ceraso (Salerno).	Ferretti Luigia di Alfonso, *moglie di Fusco Emiddio*, dom. come contro.
3.50 %	811564	682.50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 % Prestito del Littorio	247	255 —	Monterisi *Raffaella* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Sfregola Angelina fu Domenico, ved. Monterisi, dom. a Barletta (Bari).	Monterisi *Maria-Raffaella* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	295281 396127	300 — 200 —	Orsini *Rachele* di Alfredo, nubile dom. a Ponticelli (Napoli).	Orsini *Gravina-Rachele-Anna-Rosalia-Maria* di Alfredo, nubile, dom. come contro.
3.50 %	676995	77 —	Buffardi Giuseppe e Maria fu Antonio e Pisciotta *Luigia* di Paolo, minori i primi due sotto la tutela e la terza sotto la p. p. di Pisciotta Paolo fu Luigi, dom. in Aversa (Caserta) tutti eredi indivisi della madre Raffaela Compagnone.	Buffardi Giuseppe e Maria fu Antonio e Pisciotta *Luisa* di Paolo, minori ecc. come contro.
»	199381	150.50	Amodei *Teresa* di *Giovanni* minore sotto la p. p. del padre, dom. in Malesco (Novara).	Amodei *Maria-Teresa* di *Giovanni-Antonio*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª Serie	2481	Cap. 3,500 —	Dalla Giovanna *Evelina* di Antonio, minore, sotto la p. p. del padre.	Dalla Giovanna *Luigia-Evelina* di Antonio, minore ecc. come contro.
3 % Obbligazioni ferroviarie	30213 30214 30277 30291	Cap. 6,000 — » 10,000 — » 500 — » 500 —	Cavo Maria fu *Enrico*, moglie di Ianigro Nicola, dom. in Genova, vincolata.	Cavo Maria fu *Giacomo*, moglie ecc. come contro.
3.50 % » » » »	705702 705703 706892 706893 706894	77 — 77 — 105 — 24.50 24.50	Leida Fermo di Omobono, dom. a Cremona; con usuf. vit. a Brugnetti *Chiara* fu Antonio, nubile, dom. a Mantova.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Brugnetti *Maria-Margherita-Clara*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.